

La metodologia prevede l'insegnamento di una materia veicolata in una lingua straniera

Partenza Clil, ritardi e deroghe

Dal prossimo a.s. nelle classi quinte dei licei e degli istituti tecnici dovrà essere introdotto l'insegnamento in lingua straniera (non necessariamente inglese) di una disciplina non linguistica (Dnl) con competenze certificate C1 e un titolo rilasciato dalle Università a seguito di corsi Clic, previsti ma non sempre ancora attivati

➤ di Anna Monia Alfieri

Allo scopo di salvaguardare la diversità linguistica e culturale, l'Europa ha deciso da parecchi anni di promuovere il plurilinguismo, diventato il cavallo di battaglia della politica linguistica europea.

Il termine "plurilinguismo" è apparso per la prima volta nel 1956 in un saggio di Cohen (*Pour une sociologie du langage*) per definire la situazione di una persona o di una comunità che utilizza molteplici lingue a seconda del tipo di comunicazione. Per analogia, esso deriva dal termine "bilinguismo", utilizzato per la prima volta nel 1818 nel senso di "mettere in atto la pratica di due lingue".

Il concetto di "plurilinguismo" è spesso affiancato ad altre denominazioni, il che talvolta è fonte di confusione. È quindi necessario intendersi sui termini.

MULTILINGUISMO E PLURILINGUISMO

Mentre la Commissione Europea utilizza il termine "multilinguismo", il Consiglio d'Europa impiega quello di "plurilinguismo". Occorre quindi fornire una chiara definizione del concetto di "plurilinguismo" in rapporto al "multilinguismo".

Il plurilinguismo si fonda su tre grandi principi:

1) la capacità di un individuo ad attingere, nel momento in cui lo desidera, a un repertorio di conoscenze e di competenze in molteplici lingue, per confronti con le situazioni comunicative più disparate, che abbiano

attinenza sia alla vita professionale che privata;

2) l'idea che il livello di padronanza linguistica e culturale non è identico da una lingua all'altra e che è passibile di evoluzione nel percorso personale di un individuo;

3) il ruolo della scuola è non soltanto di condurre gli alunni ad acquisire conoscenze e competenze nelle lingue, ma anche di rinforzare l'autonomia e la competenza plurilingue degli alunni, affinché possano servirsene nella loro vita futura.

Da circa vent'anni l'Europa ha dimostrato grande interesse in favore dell'educazione bi/plurilingue e della diversità linguistica, producendo numerosi documenti attraverso la Divisione delle Politiche Linguistiche, che ha sede a Strasburgo, la cui azione è supportata dal Centro Europeo per le Lingue Vive (Celv), con sede a Graz, in Austria.

Da parte sua, dall'inizio degli anni '90, la Commissione europea con base a Bruxelles ha deciso di sviluppare forme di educazione bi/plurilingue e di promuovere l'approccio Emile/Clil (*Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère/Content and Language Integrated Learning*).

Una definizione precisa del Clil (come comunemente viene definita questa metodologia in Italia) è offerta con chiarezza nell'introduzione del rapporto Eurydice (2006): il Clil "veicola un approccio metodologico innovativo che va ben al di là dell'insegnamento delle lingue. Infatti, (...) la lingua e la materia non linguistica sono entrambe oggetto d'insegnamento senza che ci sia prevalenza dell'una in rapporto all'altra. Peraltro, la

realizzazione di questo doppio obiettivo esige la messa in atto di un approccio particolare dell'insegnamento: l'apprendimento della materia non linguistica si realizza non in una lingua straniera, ma con e attraverso una lingua straniera. Esso implica dunque un approccio più integrato dell'insegnamento. Esige quindi dagli insegnanti una riflessione specifica non più solo sull'insegnamento delle lingue, ma sul processo di insegnamento in generale".

Affinché ogni cittadino europeo possa essere in grado di rispondere all'obiettivo fissato nel Libro Bianco della Commissione europea (una lingua materna + due lingue straniere), l'offerta delle lingue deve essere diversificata nell'ambito di ogni Paese e non limitarsi alla lingua inglese.

Sulla base di queste considerazioni e note storiche, si analizza la situazione dell'Italia. Che, a differenza degli altri Paesi europei, non ha ancora sviluppato la consapevolezza dell'importanza dello studio delle lingue (inglese compreso) dal punto di vista meramente linguistico. Lo strumento-base non è in generale sufficientemente affinato per affrontare la metodologia Clil.

COME REPERIRE GLI ALTRI 8.000 DOCENTI NECESSARI?

Il prossimo anno scolastico, negli ultimi tre anni del liceo linguistico (la prima fase era già stata avviata nell'a.s. 2012/2013 con il coinvolgimento delle terze classi del linguistico) e nelle classi quinte anche degli altri licei e dei tecnici statali e paritari dovrà essere introdotto l'insegnamento di una materia non linguistica (Dnl) in lingua stra-

niera secondo la metodologia Clil (cfr. DD.PP.RR. 88 e 89 del 2010). La Dnl nei tecnici dovrà essere scelta fra le materie di indirizzo.

Saranno necessari secondo il Ministero dell'istruzione circa 18mila insegnanti, ma i docenti formati con i corsi organizzati dal Miur in questi ultimi mesi sono solo 10mila. Come si farà per reperire nei tre mesi che mancano all'inizio dell'anno scolastico gli altri 8mila?

COMPETENZE LINGUISTICHE C1 E CERTIFICAZIONE B2

I docenti che insegneranno tali materie in lingua straniera devono avere - secondo i suddetti decreti presidenziali - competenze linguistiche certificate C1 e un titolo rilasciato dalle Università in seguito alla partecipazione ad un corso sulla metodologia Clil. È appena il caso di far presente che le competenze C1 sono di altissimo livello e necessitano lunghi anni di studio, aggiornamento continuo, contatti con l'estero. Meglio ancora sarebbe la conoscenza da madrelingua.

Dalle considerazioni sopra esposte, anche il corso sulla metodologia Clil non sembra potersi relegare nell'ambito di mere "istruzioni per l'uso", ma dovrebbe essere al cuore di una riflessione globale sull'insegnamento e sull'apprendimento.

In deroga, allo stato attuale per i docenti che insegneranno una Dnl in lingua straniera è sufficiente la certificazione B2 (questa certificazione può essere acquisita presso gli enti certificatori riconosciuti con il decreto del Direttore generale prot.n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012). Inoltre la nota 11536 del 30/10/2013 afferma:

“sarà forse utile per i docenti sapere che, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio e, soprattutto ai tempi necessari per il conseguimento massivo del livello di competenza certificato C1, il comitato per le attività Clil insediato presso questa Direzione generale stima che **la competenza B2 sia spendibile nelle attività di insegnamento per le discipline Dnl**, fermo restando che in una seconda fase e dopo attenta riflessione sui risultati conseguiti potranno avviarsi corsi di formazione con obiettivo C1”.

Si fa rilevare che la conoscenza B2 non è sufficiente allo scopo e che sarebbe altamente improprio farla passare per sufficiente, a spese dei ragazzi. Questo tipo di deroghe sono pericolose: anche giunti a regime (C1) arriverebbero i docenti con “diritti acquisiti” a insegnare con B2.

CORSI PRESSO ATENEI E CORSI INTERNI ALLE SCUOLE

I corsi per acquisire la metodologia Clil non sono ancora stati attivati da tutte le Università e quindi di fatto nel prossimo anno scolastico i docenti che insegneranno in inglese o altre lingue (perché in effetti si potrebbe scegliere diversamente dall'inglese, come raccomandato) una Dnl non avranno fatto alcuna formazione specifica.

Ci si chiede: a che pro un obbligo dato da ben due D.P.R.? Non si poteva partire con sperimentazioni controllate dal Ministero, ma attuate con le carte in regola? Assurdità italiane.

Certamente le scuole interessate - o reti di scuole - avrebbero già potuto a suo tempo prevedere un budget, anche frutto di *fund raising*, finalizzato all'acquisizione di queste competenze.

Nel caso l'avessero fatto, potrebbero deliberare in collegio docenti e ratificare in consiglio di istituto l'attivazione di corsi interni, preferibilmente tenuti da docenti madrelingua già in forze nell'organico, con l'esplicitazione di finalità generali, obiettivi specifici, declinazione di contenuti, momenti di verifica.

ESAMI DI MATURITA': PROVE E PUNTEGGI

L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova, in programma il **18 giugno** (due giorni dopo l'insediamento della commissione d'esame), intende accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Per la prima prova dell'esame di “maturità” gli studenti possono scegliere tra 4 diverse tipologie di traccia: l'analisi e il commento di un testo letterario; un argomento scelto fra quattro ambiti tematici (storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico) svolto nella forma di un saggio breve o articolo di giornale (oppure relazione, intervista, o lettera aperta); il tema storico; il tema di attualità.

Il giorno dopo è in calendario il secondo scritto (la prova può anche essere a carattere grafico o scritto-grafico e nei licei artistici e negli istituti d'arte si potrà protrarre anche nei giorni successivi) che si caratterizza a seconda dell'indirizzo del corso di studio frequentato.

La terza prova non è inviata dal Ministero (attraverso il cosiddetto “plico telematico”) ma viene preparata dalla stessa commissione d'esame e riguarda quattro o cinque materie scelte tra quelle previste nel programma didattico dell'ultimo anno tra le discipline per cui sono abilitati gli stessi commissari, tenendo presenti alcuni parametri contenuti nel documento del 15 maggio stilato dal consiglio di classe. Si parla in genere di “quizzone” perché la verifica verte su quesiti a risposta singola, quesiti a opzione di risposta, trattazione sintetica di argomenti; ma a seconda del tipo di istituto potrebbe anche riguardare problemi a soluzione rapida, casi pratici e professionali, sviluppo di progetti.

Nella terza prova scritta (fissata per lunedì 23 giugno, ma nel settore dell'istruzione artistica è possibile che slitti nelle giornate successive) può essere previsto un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere presenti nel piano di studio dell'ultimo anno di corso, a condizione che in commissione vi sia un docente abilitato all'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

In alcuni casi, come per le sezioni ad opzione internazionale linguistica spagnola e tedesca o dove è presente il progetto sperimentale Esabac per quanto riguarda la lingua francese, è in programma una quarta prova scritta, fissata per il 24 giugno, attinente alle specifiche discipline.

L'esame di Stato conclusivo del percorso di studio delle scuole secondarie di II grado prevede, infine, una prova orale basata sulle discipline riguardanti l'ultimo anno di corso. Nel caso lo studente abbia presentato una tesina (che può essere a carattere multidisciplinare e realizzata in forma cartacea o multimediale), il colloquio si apre con una breve discussione sull'argomento trattato, altrimenti può anche iniziare con un argomento a scelta del candidato.



Per quanto concerne i punteggi attribuibili, la commissione ha a disposizione complessivamente 45 punti per le tre prove scritte (i risultati vengono esposti almeno 24 ore prima del colloquio), 15 punti per ciascuna prova; per il colloquio è possibile raggiungere un massimo di 30 punti.

Inoltre, lo studente potrà fruire di un credito scolastico massimo di 25 punti distribuiti durante il triennio finale (8 punti al terzo anno e altrettanti al quarto anno di studi, 9 punti al quinto anno): da alcuni anni, infatti, tale credito è stato elevato da 20 a 25 punti, riducendo i punti attribuibili alla prova orale da 35 a 30 (per valorizzare maggiormente la carriera scolastica dello studente).

Infine, da ricordare che l'alunno che si presenta all'esame di “maturità” con almeno 15 punti di credito scolastico e che riesce a raggiungere una somma di almeno 70 punti tra le prove scritte e il colloquio orale ha la possibilità di ricevere fino a 5 punti di “bonus” dalla commissione esaminatrice.

Il voto finale è ottenuto sommando i voti delle singole prove al credito scolastico/formativo. Il punteggio viene espresso in centesimi ed il voto minimo per il superamento dell'esame è 60/100.

Vi possono essere casi di “eccellenza” in cui ai candidati viene attribuita la “lode” oltre al voto massimo di 100/100.

Riguardo gli adempimenti di carattere organizzativo per lo svolgimento degli esami di Stato delle scuole secondarie di II grado, dopo la nota prot. 2946 del 6 maggio e l'O.M. n. 37 del 19 maggio (entrambe pubblicate sullo scorso numero della rivista), il Miur ha diffuso un'altra nota, la n. 1389 del 23 maggio 2014, con indicazioni operative, rivolte alle segreterie scolastiche, da effettuare precedentemente e successivamente alla fase di svolgimento dell'esame di “maturità” (per ciò che concerne le commissioni, nella nota del 23 maggio si rimanda a quanto previsto nella suddetta ordinanza ministeriale).

Andrea Toscano